SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A10294

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2007, n. **228**.

Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sulle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'articolo 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto sia delle intenzioni del legislatore, richiamate nella risoluzione della Commissione VI Finanze del 15 maggio 2007, di voler agevolare quegli enti senza fini di lucro che hanno effettivamente sempre svolto un'attività preposta alla salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina, sia dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 129 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che ha espresso il proprio parere con nota n. U/1348-III/1.3 del 19 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-16342/UCL del 10 ottobre 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti e modalità per la presentazione della domanda

1. Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalità istituzionali prevedono la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, a decorrere dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, presentano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate, domanda con la quale chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La domanda, a pena di inammissibilità, reca in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale sotto la propria responsabilità il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara:

a) l'assenza del fine di lucro;

b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'associazione;

c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera *b)*, svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;

d) il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera *b)*;

f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera *b)*.

Art. 2.

Criteri di definizione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. Nell'individuazione dei beneficiari, da effettuare con successivo decreto, si tiene conto dei soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo a manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, e, a parità di tale condizione, alle manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realtà territoriale e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute idonee.

2. Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva il modello di domanda di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Controllo requisiti formali e individuazione dei soggetti

1. L'Agenzia delle entrate esaminate le istanze di cui all'articolo 1, verificata la sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti, specificando il relativo reddito, secondo i criteri indicati nell'articolo 2, comma 1. L'elenco è trasmesso entro il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.

Esonero delle scritture contabili e sanzioni

1. I soggetti beneficiari sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia delle entrate effettua idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. Qualora dal controllo di cui al comma 2 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione l'istanza di cui all'articolo 1 è presentata entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento previsto all'articolo 2, comma 2; nei successivi quaranta giorni l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1. Relativamente ai periodi d'imposta 2007 e 2008 è prevista la presentazione di un'unica istanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, commi 185 e 186 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti di imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.».

— Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, è il seguente:

«190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 (Regolamento recante norme per l'agenzia per le operazioni non lucrative di utilità sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2001, n. 190.

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2004, n. 296, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 14 *(Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati)*. — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.».

«Art. 15 *(Inventario e bilancio)*. — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa.

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.».

«Art. 16 *(Registro dei beni ammortizzabili)*. — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'art. 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.».

«Art. 18 *(Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori)*. — 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della, dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.».

«Art. 20 *(Scritture contabili degli enti non commerciali)*. — Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 108, comma 2-*bis*, lettera *a)*, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1, dell'art. 109-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Il testo del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, è il seguente:

«Capo VI

Sanzioni

Art. 73 *(Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati,

quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 74 *(Violazione dei doveri d'ufficio)*. — 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Art. 75 *(Decadenza dai benefici)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 *(Norme penali)*. — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

07G0244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2007.

Monitoraggio trimestrale del «patto di stabilità interno» per l'anno 2007 per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2007 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 1, commi 678 e 679, della stessa legge n. 296 del 2006;

Visti gli articoli 1-*bis* e 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno per l'anno 2007 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di procedere ora - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che nella seduta del 15 novembre 2007 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni di cui all'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO A

A. MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente Allegato si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2007.

A.1. ISTRUZIONI GENERALI

A.1.1. - *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione*

I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare trimestralmente sono individuati dai modelli n. 3/07/CS (per la gestione di cassa) e 3/07/CP (per la gestione di competenza), allegati al presente decreto (i modelli n. 1/2007 e n. 2/2007 non si riferiscono agli enti locali, ma costituiscono gli allegati compilati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano).

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.itVERSIONE-I/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.1.2. - *Controllo di cumulabilità - Variazioni - Dati provvisori.*

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con cadenza trimestrale, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2007; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2007, e così via).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità (i dati del periodo di riferimento devono essere superiori o al massimo uguali a quelli del periodo precedente) solo per la gestione di cassa, in quanto, come per il 2006, non è attivo quello sulla gestione di competenza, in considerazione del fatto che gli impegni potrebbero essere provvisori, specialmente con riferimento alle scadenze infrannuali.

Non si è ritenuto, invece, necessario eliminare il controllo di cumulabilità sulla gestione di cassa, in quanto le riscossioni e i pagamenti sono certi e durante la gestione possono avere soltanto andamenti cumulati.

Variazioni - Se si verificano errori materiali di inserimento o addirittura di imputazione, è opportuno rettificare il modello relativo al periodo precedente, che ormai ha formato oggetto di rilevazione, piuttosto che eliminare una procedura di controllo che consente sia all'ente che alla procedura di gestione di controllare eventuali situazioni non corrette.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena disponibili i dati definitivi. A tale riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2007.

A.1.3. - *Creazione di nuove utenze*

Per la creazione di nuove utenze (User ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun Ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito www.pattostabilita.tesoro.it, o l'invio ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: *assistenza.cpt@tesoro.it pattostab@tesoro.it* le informazioni indicate:

a) nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazioni dei dati;

b) codice fiscale;

c) ente di appartenenza;

d) recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni Ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. Si invitano gli Enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidità la procedura sopra descritta.

A.2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI n. 3/07/CS e n. 3/07/CP per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

A.2.1. - *Principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 e da altri provvedimenti normativi nel corso del 2007*

La stessa rilevazione delle informazioni trimestrali relative all'anno 2007 costituisce un'innovazione rispetto al passato per l'ampliamento dei soggetti coinvolti nel monitoraggio telematico del patto di stabilità interno. Da quest'anno vengono, infatti, monitorati attraverso il web anche i comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti.

Il modello n. 3/2007, si differenzia dai modelli utilizzati per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2006 principalmente per l'introduzione del saldo finanziario, quale parametro di riferimento, utilizzato per esprimere obiettivi e risultati relativi al patto.

In particolare, la legge finanziaria per il 2007, al comma 681, ha previsto per il patto di stabilità interno il raggiungimento di due obiettivi: uno in termini di saldo finanziario relativo alla gestione di cassa e l'altro riferito alla gestione di competenza, per cui il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Pertanto, in fase gestionale, verrà registrato il saldo finanziario cumulato a tutto il periodo di riferimento, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, alla voce R SFin 7 («Risultato trimestrale Saldo Finanziario») dei modelli 3/07/CS e CP, ottenuto in seguito alla detrazione delle entrate per riscossione di crediti, delle entrate correlate a spese di giustizia ed entrate in conto capitale di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 248/2006 (esclusione valida solo per il comune di Roma) e di cui all'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 (esclusione valida solo per i comuni di Milano e Napoli) e delle spese per concessione di crediti, delle spese di giustizia e delle spese in conto capitale di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 248/2006 (esclusione valida solo per il comune di Roma) e di cui all'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (esclusione valida solo per i comuni di Milano e Napoli).

A causa delle nuove regole introdotte dal predetto decreto-legge n. 159/2007, i comuni di Milano e Napoli sono tenuti a modificare i propri obiettivi programmatici per gli anni 2007/2009. In considerazione del fatto che il modello di calcolo degli obiettivi programmatici 2007/2008 (che risulta già in linea sul sito web dedicato al patto di stabilità interno) non è modificabile per l'anno in corso, i comuni di Milano e Napoli per modificare i propri obiettivi devono contattare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato all'indirizzo di e-mail pattostab@tesoro.it.

Per una descrizione di dettaglio delle voci di spesa da portare in detrazione, si veda la circolare esplicativa n. 12 del 22 febbraio 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze; circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2007 (supplemento ordinario n. 82).

In aggiunta alle esclusioni previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007 sopra riportate, occorre segnalare le ulteriori detrazioni introdotte dagli articoli 1-*bis* e 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

In particolare, l'art. 1-*bis* introduce il comma aggiuntivo 683-*bis* alla legge finanziaria 2007 che consente di escludere dal patto di stabilità per il solo anno 2007 le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Tuttavia, si precisa che tale esclusione - che non comporta un ricalcolo degli obiettivi programmatici - non ha, come in passato, rile-

vanza generale ma è concessa esclusivamente ai soli comuni individuati, e per la misura indicata, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (secondo periodo del comma 683-*bis*) che verrà emanato dal Dipartimento per la protezione civile ed a cui dovranno essere inviate tutte le eventuali richieste di chiarimenti.

L'art. 2 della citata legge n. 127/2007 prevede, invece, la possibilità di escludere dal saldo finanziario relativo all'anno 2007, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, le spese di investimento finanziate con parte dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2006 da province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La norma ha valenza solo per l'esercizio 2007.

In particolare, l'esclusione sopra citata riguarda le spese di investimento che verranno sostenute nel 2007 in eccesso rispetto agli obiettivi programmatici utili ai fini del patto per l'anno 2007 che, pertanto, non devono essere ricalcolati.

L'entità dell'avanzo di amministrazione utilizzabile per il finanziamento delle spese di investimento detraibili dal saldo finanziario va determinata secondo le seguenti procedure:

a) verifica del presupposto del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;

b) verifica dell'avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005;

c) verifica che la media triennale 2003-2005 dei saldi di cassa (come definita dall'art. 1, comma 680, della legge n. 296 del 2006: e utilizzata per la determinazione degli obiettivi programmatici per il patto 2007) risulti positiva o negativa;

d) determinazione dell'entità delle spese di investimento detraibili dal saldo finanziario 2007 calcolata in misura non superiore all'ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 moltiplicato per i coefficienti di riferimento stabiliti dal suddetto art. 2, differenziati a seconda dell'esito della verifica di cui alla precedente lettera *c)* e, solo per i comuni, anche a seconda della dimensione demografica dell'ente;

e) verifica che l'importo escludibile determinato secondo i criteri di cui alla lettera *d)*, non sia superiore all'entità dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2006; in caso fosse superiore, detto importo deve essere ricondotto entro il limite del citato avanzo.

Infine, occorre puntualizzare che la legge finanziaria per il 2007 non ha previsto per il patto di stabilità interno la presenza di obiettivi trimestrali, richiedendo solo l'indicazione dell'obiettivo annuale, sia in termini di cassa che in termini di competenza.

A tale riguardo, sin dal primo trimestre del 2007, il sistema evidenzierà in automatico gli obiettivi sopra citati, mutuandoli dal modello di calcolo degli obiettivi programmatici C/07 e D/07 (rispettivamente per province e comuni), già compilati dagli Enti. Tuttavia, il confronto del risultato trimestrale con l'obiettivo annuale ha significato e valore solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2007.

B. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI

In relazione a quanto già in proposito indicato nella circolare MEF n. 12/2007, gli enti con commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2007.

In particolare, secondo la normativa e in linea con quanto in proposito indicato nella citata circolare n. 12/2007, non sono soggetti al patto 2007:

gli enti commissariati nel 2007 ai sensi dell'art. 143 del testo unico (comma 688 della legge finanziaria 2007). Le regole del patto vengono applicate dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali;

gli enti commissariati nel 2005 ai sensi degli articoli 141/143 del testo unico (comma 689 della legge finanziaria 2007). L'Ente è esente dal patto 2007 mentre è soggetto nel 2008 e nel 2009.

Si precisa, inoltre, che gli enti commissariati nell'anno 2004, ai sensi dei predetti articoli 141/143 del testo unico, sono esclusi dalle regole del patto 2006 mentre sono soggetti alle regole del patto negli anni 2007 e seguenti.

In entrambi i casi di esclusione, l'Ente - che si trova in una delle predette condizioni - deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web all'atto dell'acquisizione di qualunque modello, illustrato nella schermata del sistema sottoriportata:

C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE

In applicazione di quanto previsto dal comma 687 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle regole del patto di stabilitÁ a decorrere dall'anno 2009.

Pertanto, ai fini del monitoraggio, tali enti non devono trasmettere le informazioni del patto mediante il sistema web, ma sono tenuti, in ogni caso, a far conoscere la loro situazione di enti di nuova istituzione; a tal fine, sarà sufficiente la comunicazione via e-mail di tale situazione al consueto indirizzo di posta elettronica pattostab@-tesoro.it .

D. INFORMAZIONI DA COMUNICARE ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

L'art. 1, comma 690, della legge finanziaria per il 2007 prevede che, al fine di non duplicare le procedure informatiche eseguite da parte degli enti locali, la trasmissione dei dati riguardanti il monitoraggio degli andamenti del patto di stabilità interno viene effettuata direttamente alle Associazioni degli enti locali (U.P.I. ed A.N.C.I.) a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo tempi e modalità definiti, tramite apposite convenzioni, con e stesse Associazioni.

Pertanto, le informazioni previste dall'art. 1, commi 685 e 686 della legge finanziaria 2007 non dovranno essere trasmesse alla predette Associazioni.

E. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI.

Ai sensi dell'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il primo invio delle informazioni trimestrali da parte di Province e comuni è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (cioè entro il 30 aprile 2007).

L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo di invio di informazioni, inerenti sia la gestione di cassa e che la gestione di competenza, riguarderà le risultanze al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre 2007. Tale procedura dovrà concludersi in ogni caso entro il 20 dicembre 2007.

Per l'invio delle risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2007, rimane confermata la scadenza del mese di gennaio 2008 prevista dal comma 685 della legge n. 296/2006.

Modello 3/07/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO

	ENTRATE FINALI	**Riscossioni (Competenza+Residui)** a tutto il.... trimestre 2007
E1	TOTALE TITOLO 1°	
E2	TOTALE TITOLO 2°	
E3	TOTALE TITOLO 3°	
E4	TOTALE TITOLO 4°	
a detrarre: E5	Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)	
E6	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)	
E7	Entrate in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di Roma, Milano e Napoli)	
EF N	**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)**	
	SPESE FINALI	**Pagamenti (Competenza+Residui)** a tutto il.... trimestre 2007
S1	TOTALE TITOLO 1°	
S2	TOTALE TITOLO 2°	
a detrarre: S3	Spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)	
S4	Spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)	
S5	Spese in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di Roma, Milano e Napoli)	
S6	Spese correnti ed in conto capitale di cui all'art. 1 bis decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007 (solo per i comuni individuati dal DPCM)	
S7	Spese in conto capitale di cui all'art. 2 decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007	
SF N	**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)**	
R SFIN 07	**RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)**	
OP SFIN 07	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO - rilevato da Allegato C07/D07 circ. 12/2007 -**	
D SFIN 07	**DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN 07)**	(1)

(1) **Il campo è valorizzato con riferimento ai soli dati al 31 dicembre 2007**

Modello 3/07/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO

ENTRATE FINALI		Accertamenti a tutto il.... trimestre 2007
E1	TOTALE TITOLO 1°	
E2	TOTALE TITOLO 2°	
E3	TOTALE TITOLO 3°	
E4	TOTALE TITOLO 4°	
a detrarre: E5	Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)	
E6	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)	
E7	Entrate in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di Roma, Milano e Napoli)	
EF N	**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)**	
SPESE FINALI		Impegni a tutto il.... trimestre 2007
S1	TOTALE TITOLO 1°	
S2	TOTALE TITOLO 2°	
a detrarre: S3	Spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)	
S4	Spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)	
S5	Spese in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di Roma, Milano e Napoli)	
S6	Spese correnti ed in conto capitale di cui all'art. 1 bis decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007 (solo per i comuni individuati dal DPCM)	
S7	Spese in conto capitale di cui all'art. 2 decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007	
SF N	**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)**	
R SFIN 07	**RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)**	
OP SFIN 07	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO - rilevato da Allegato C07/D07 circ. 12/2007 -**	
D SFIN 07	**DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN 07)**	(1)

(1) Il campo è valorizzato con riferimento ai soli dati al 31 dicembre 2007

07A10413

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mrikh Oxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mrikh Oxana cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10 e 19 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mrikh Oxana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 24 giugno 1998 dall'Università statale di medicina della Baskiria di Ufa (Federazione Russa) alla sig.ra Mrikh Oxana, nata a Ufa (Federazione Russa) il 4 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Mrikh Oxana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art, 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10348

DECRETO 21 novembre 2007.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Provincia autonoma di Bolzano circa la necessità di un'ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 novembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La Provincia autonoma di Bolzano può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2008.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2008, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità provinciale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La Provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
DE CASTRO

07A10449

DECRETO 22 novembre 2007.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Rocca Galgana», in comune di Fornovo Taro, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 22 agosto 2007, con la quale la società Sorgenti Blu S.r.l., con sede in Milano, via Medici n. 8, ha chiesto il riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale naturale «Rocca Galgana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Citerna sita nel territorio del comune di Fornovo Taro (Parma);

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 23 ottobre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Rocca Galgana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Citerna sita nel territorio del comune di Fornovo Taro (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 22 novembre 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A10355

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per gli esercenti attività commerciali presso l'INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 7/2005 di ricostituzione del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 10/2005 di costituzione della Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* e *f)* del comma 1 per gli esercenti attività commerciali di cui la comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la comunicazione delle Confesercenti di Lecco, prot. n. 261/MS, del 29 ottobre 2007 relativa alla sostituzione della sig.ra Antonella Aldeghi, dimissionaria, e alla nomina della sig.ra Raffaella Angela Scoccimarro;

Decreta:

La sig.ra Raffaella Angela Scoccimarro è nominata membro rappresentante per il contenzioso in materia di prestazioni di cui lettere *b)* e *f)* del comma 1 per gli esercenti attività commerciali, di cui il comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 in sostituzione della sig.ra Antonella Aldeghi.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la conseguente pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lecco, 15 novembre 2007

Il direttore provinciale ad interim: SIMONELLI

07A10331

DECRETO 15 novembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro presso l'INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, quarto comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la Commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 3/2005 del 6 maggio 2005 della direzione provinciale del lavoro di Lecco;

Preso atto che l'Unione provinciale artigiani di Lecco con nota prot. n. 2279/LC del 9 ottobre 2007 ha comunicato la sostituzione del proprio rappresentante effettivo dott. Alberto Riva, componente della Commissione di conciliazione, segnalando in sua voce il rag. Giovanni Righetto;

Decreta:

Il rag. Giovanni Righetto è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del dott. Alberto Riva.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 3 del 12 ottobre 2007 in seguito a comunicazione dell'Unione provinciale artigiani di Lecco, dell'8 novembre 2007, di rettifica del cognome del proprio rappresentante.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la conseguente pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lecco, 15 novembre 2007

Il direttore provinciale ad interim: SIMONELLI

07A10332

DECRETO 15 novembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione di conciliazione per le vertenze individuali presso l'INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, quarto comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la Commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visti i decreti n. 5 del 7 aprile 2000 e n. 11 del 23 ottobre 2006 della direzione provinciale del lavoro di Lecco;

Preso atto che l'Associazione Confindustria di Lecco con nota prot. n. 07US0603 - MVD. LM del 10 settembre 2007 pervenuta il 7 novembre 2007 ha comunicato la sostituzione dei propri rappresentanti nella Commissione provinciale di conciliazione delle vertenze individuali;

Decreta:

La dott.ssa Francesca Riccardi è nominata componente effettivo, in sostituzione del dott. Maurizio Vercelli.

Il dott. Marco Pozzi è nominato componente supplente in sostituzione della dott.ssa Francesca Riccardi.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al ministero del lavoro e della previdenza sociale per la conseguente pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lecco, 15 novembre 2007

Il direttore provinciale ad interim: SIMONELLI

07A10333

DECRETO 20 novembre 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società: Cooperativa terzo millennio, Burgo Group, Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo. (Decreto n. 42150).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari del medesimo trattamento scaduto nel dicembre 2006, così come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 24 maggio 2007 in favore di un numero massimo di quattro dipendenti della Cooperativa terzo millennio S.C. (Foggia), unità di Foggia e Salerno, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del decreto n. 39252 del 18 settembre 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 65.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 67.038,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 19 giugno 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 8 giugno 2007, in favore di un numero massimo di ottantasei dipendenti della società Burgo Group S.p.a. (Vicenza), unità di Marzabotto (Bologna), così suddivisi:

dal 19 giugno 2007 al 30 giugno 2006 per ottantasei unità;

dal 1° luglio 2007 al 31 luglio 2007 per ottantacinque unità;

dal 1° agosto 2007 al 31 agosto 2007 per ottantatre unità;

dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2007 per ottantuno unità;

dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2007 per settantanove unità;

dal 1° novembre 2007 al 30 novembre 2007 per settantacinque unità;

dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007 per settantatre unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 825.326,32.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 15 febbraio 2007, in favore di un numero massimo di sette dipendenti della società Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo S.A., unità di Roma e Milano.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 79.233,98.

Pagamento diretto: no.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 15 febbraio 2007, in favore di un numero massimo di sei dipendenti della società Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo S.A., unità di Roma e Milano, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del decreto n. 40787 del 18 aprile 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007, registro n. 4, foglio n. 107.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 100.557,36.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: no.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 15 febbraio 2007, in favore di un numero massimo di due dipendenti della società Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo S.A., unità di Roma e Milano, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del decreto n. 40787 del 18 aprile 2007 del Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007, registro n. 4, foglio n. 107.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 38.580,93.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: no.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad euro 1.110.736,83, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A10312

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperabit - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Ruvo di Puglia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006, n. 28/2006 con il quale la cooperativa «Cooperabit - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Antonello Bevilacqua ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 25 agosto 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Lucia Pepe, nata a Barletta (Bari) il 16 febbraio 1966 con studio in Canosa (Bari), via T. Mariani, n. 12 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Antonello Bevilacqua, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10337

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Conserviera - Società cooperativa a r.l.», in Mesagne.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1993 con il quale il dott. Pietro Maurizio Corsa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Conserviera - «Società cooperativa a r.l.», con sede in Mesagne (Brindisi) già posta in liquidazione coatta amministrativa e con decreto ministeriale 23 ottobre 1990;

Vista la nota in data 30 luglio 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Nicoletti nato a Venezia il 27 marzo 1964, con studio in Lecce, via Ribrezzo, n. 2/a, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pietro Maurizio Corsa, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10338

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Flomar», in Maratea.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2007 n. 227/GAB con il quale la società «Cooperativa agricola Flomar», con sede in Maratea (Potenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota pervenuta in data 10 luglio 2007, con la quale il commissario liquidatore avv. Carmine Nigro ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967 con studio in Pescara, via Chieti n. 6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Carmine Nigro, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10342

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento Fiam a r.l.», in Viterbo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001 con il quale la dott.ssa Laura Minelli è stata nominata commissario liquidato della «Società cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento Fiam a r.l.», con sede in Viterbo, già posta il liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 10 dicembre 1997;

Vista la nota in data 5 aprile 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo Femià, nato a Roma il 1º dicembre 1972, ivi domiciliato in via Cortina d'Ampezzo, n. 196 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Laura Minelli, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10343

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Millennium Euro Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sassuolo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2007 con il quale la società cooperativa «Millennium Euro Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassuolo (Modena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Paolo Coscione, rag. Alessandro Bergonzini e dott. Lucio Giovene ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 13 luglio 2007 con la quale il dott. Paolo Coscione ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario che ha rinunciato all'incarico;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Leone, nato a Varese il 13 agosto 1962, domiciliato in Modena, via Morane n. 356, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Coscione, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10328

DECRETO 9 novembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.F.E.N. società cooperativa», in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la cooperativa «S.A.F.E.N. società cooperativa», con sede in Isola del Liri (Frosinone), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Romano Amato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2006 con il quale il dott. Lilla Silvio è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Romano Amato inadempiente;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 310 del 5 giugno 2007 con il quale il dott. Capoccetta Luigi è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Lilla Silvio dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2007 con la quale il dott. Capoccetta Luigi rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Basile nato a Frosinone il 20 maggio 1965, con studio in Frosinone, via Firenze n. 71, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.F.E.N. società cooperativa», con sede in Isola del Liri (Frosinone), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del dott. Capoccetta Luigi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10329

DECRETO 9 novembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Paolo I società cooperativa», in Ferentino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa «Paolo I società cooperativa», con sede in Ferentino (Frosinone) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona di dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2004, con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2005, con il quale la gestione è stata nuovamente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006, con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione del 2 ottobre 2007, pervenuta in data 8 ottobre 2007, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa «Paolo I società cooperativa», con sede in Ferentino (Frosinone), sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per il territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10330

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 settembre 2007.

Fissazione del prezzo di vendita delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art 208, comma 2, del medesi o decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 209, con il quale sono state individuate le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale.

Vista la nota protocollo ACG/18/TRAS/6806 del 14 maggio 2007, con la quale l'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'incremento del prezzo di vendita delle targhe per l'anno 2007, stabilito dall'Organismo per la determinazione dei prezzi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prezzo di vendita, iva inclusa, delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione alla Polizia locale è fissato nella misura seguente:

Targa —	Costo di produzione —	Quota di maggiorazione —	Prezzo di vendita —
Autoveicoli: (targa anteriore + targa posteriore)	€ 26,08	€ 13,04	€ 39,12
Motoveicoli:	€ 13,90	€ 6,95	€ 20,85
Ciclomotori:	€ 8,48	€ 4,24	€ 12,72

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti 9 novembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 206

07A10434

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo del 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della Direzione dell'Agenzia del territorio - per l'attivazione delle Direzioni regionali - che demanda al Direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003 poteri e deleghe già attribuiti ai Direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista l'autorizzazione della Corte d'Appello di L'Aquila prot. n. 2506/41/P del 14 novembre 2007, ai sensi dell'art. 2681 c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Visto il decreto del 14 giugno 2007 - del Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia - relativo alla nuova automazione dei Servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 84436 del 29 ottobre 2007 dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informatici con la quale viene considerata necessaria la chiusura al pubblico, dei Servizi di pubblicità immobiliare, nei due giorni che precedono l'attivazione;

Vista la richiesta prot. n. 9553 del 9 novembre 2007 dell'Ufficio provinciale di Chieti;

Verificato che il mancato funzionamento è da attribuirsi alle novità di automazione introdotte e che la conseguente interruzione è da considerarsi evento eccezionale non imputabile a disfunzioni organizzative dell'ufficio di Chieti;

Sentito il Garante del Contribuente della Regione Abruzzo - L'Aquila - il quale con nota prot. n. 484/07U.G.C. del 21 novembre 2007 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta

la chiusura, per mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Chieti, nei giorni 3 e 4 dicembre 2007, per le motivazioni in premessa.

Il presente Provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 22 novembre 2007

Il direttore regionale: RONCONI

07A10448

DETERMINAZIONE 21 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 9 novembre 2007, prot. n. 11823, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati Uffici è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 9 novembre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 13 novembre 2007, prot. n. 5641;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei soli servizi catastali del sotto indicato Ufficio come segue: il giorno 9 novembre 2007 - regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A10458

DETERMINAZIONE 21 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali e di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 9 novembre 2007, prot. n. 11288, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 9 novembre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 13 novembre 2007, prot. n. 5641;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: il giorno 9 novembre 2007 - regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia sezione staccata di Sarzana area servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A10459

DETERMINAZIONE 21 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Genova e della sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 9 novembre 2007, prot. n. 21128, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova e della relativa sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati Uffici è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 9 novembre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli Uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 13 novembre 2007, prot. n. 5641;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dei sotto indicati Uffici come segue: il giorno 9 novembre 2007 - regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova e sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A10460

DETERMINAZIONE 26 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il

29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 15 novembre 2007, prot. n. 16319/07, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto tecnico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 19 novembre 2007, prot. n. 1739/07;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 12 novembre 2007 sino alle ore 14 del 13 novembre 2007.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità di Acqui Terme;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 novembre 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A10470

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 9 novembre 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007, emessa dal dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4638/2007 del 31 luglio 2007 con la quale si è provveduto a sostituire il sig. Tassotto Antonino con il sig. Fagiani Sandro, quale componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine;

Vista la nota della CGIL dell'Alto Friuli pervenuta in data 29 ottobre 2007, con la quale si afferma che il sostituto del sig. Tassotto Antonino è il sig. Fabiani Sandro e non il sig. Fagiani Sandro, come erroneamente comunicato dalla stessa associazione sindacale in data 31 luglio 2007;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) Prendere atto della rettifica relativa al nominativo del sostituto del sig. Tassotto Antonino, pervenuta con nota della CGIL dell'Alto Friuli in data 29 ottobre 2007;

2) Di nominare il sig. Fabiani Sandro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, in sostituzione del sig. Tassotto Antonino dimissionario.

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 9 novembre 2007

Il dirigente: CECCOTTI

07A10349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» dell'Organismo SGS Italia S.p.A., in Milano.

Con provvedimento dirigenziale datato 22 novembre 2007, l'Organismo «SGS Italia S.p.A.» con sede in Milano (cap 20129) - via G. Gozzi n. 1/A, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di elementi e malte per muratura, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

07A10357

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Istituto religioso di diritto diocesano «Piccole Apostole di Gesù», in Appiano Gentile.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 novembre 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto religioso di diritto diocesano «Piccole Apostole di Gesù», con sede in Appiano Gentile (Como).

07A10350

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Pio Suffragio, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2007, viene estinta la Confraternita del Pio Suffragio, con sede in Pesaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10351

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Perlutex»

Estratto provvedimento n. 284 del 13 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PERLUTEX.

Confezione: - blister da 20 compresse A.I.C. n. 101120018.

Titolare A.I.C.: VetXX A/S - Mekuvej 9 - DK-7171 Uldum (Danimarca).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo 1A, n. 8a - sostituzione sito controllo lotti.

Si autorizza sito produttivo Orion Pharma - 20360 Turku (Finlandia) per il controllo dei lotti del prodotto finito, in sostituzione del sito produttivo Leo Pharmaceutical Products - Ballerup (Danimarca).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 285 del 13 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PERLUTEX.

Confezione: blister da 20 compresse A.I.C. n. 101120018.

Titolare A.I.C.: VetXX A/S - Mekuvej 9 - DK-7171 Uldum (Danimarca).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo 1A, n. 7b1 - sostituzione sito confezionamento primario.

Si autorizza il nuovo sito produttivo Orion Pharma - 20360 Turku (Finlandia) che effettuerà il confezionamento primario del prodotto finito, in sostituzione del sito produttivo Leo Pharmaceutical Products - Ballerup (Danimarca).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10473 - 07A10474

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Longamox»

Estratto provvedimento n. 286 del 13 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario LONGAMOX nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100189012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100189024.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni se conservato alla temperatura di 25 ± 2° C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10475

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 84 del 14 maggio 2007, recante: «Attribuzione del numero di registrazione nazionale e regime di dispensazione di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario "Metacam"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2007, laddove è scritto:

Confezioni autorizzate: EU/2/97/004/014, leggasi: Confezioni autorizzate: EU/2/97/004/026;

e dove è scritto: «... così come autorizzate in data 14 marzo 2007», leggasi: «... così come autorizzate in data 20 aprile 2007».

07A10397

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Tartufo di Pizzo»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Tartufo di Pizzo» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Reg. (CE) 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio Gelatieri Artigiani di Pizzo con sede in Pizzo (Vibo Valentia) via S. Francesco c/o Pro Loco, acquisito inoltre il parere della Regione Calabra, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «TARTUFO DI PIZZO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione Geografica Protetta «Tartufo di Pizzo» è riservata al prodotto di pasticceria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo il «Tartufo di Pizzo» I.G.P. presenta le seguenti caratteristiche fisiche:

forma semisferica irregolare con diametro compreso tra 4 e 6 cm;

colore marrone scuro conferitogli dal gelato di cioccolato e dal velo sottile di cacao superficiale;

peso compreso tra 120 e 200 gr.;

e le seguenti caratteristiche organolettiche:

consistenza liscia e pastosa dell'amalgama che non deve presentare granulosità;

composto di cacao semifluido, dall'aspetto vellutato e semilucido e sapore di cioccolato fondente;

gusto morbido e pieno del cioccolato e della nocciola senza traccia di aromi estranei agli ingredienti naturali impiegati;

assenza di retrogusto di uovo.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Tartufo di Pizzo» interessa l'intero territorio del comune di Pizzo in provincia di Vibo Valentia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Gli ingredienti per la preparazione della IGP «Tartufo di Pizzo» sono:

gelato di nocciola;

gelato di cioccolato;

composto di cacao;

cacao in polvere.

È ammesso l'utilizzo di ciliegia sciroppata per la farcitura interna del prodotto.

È ammesso l'uso di zucchero semolato miscelato con il cacao in polvere per l'infarinatura finale.

Non è ammessa l'aggiunta di coloranti, di conservanti chimici o naturali e di sostanze grasse vegetali ad eccezione di quelle naturalmente contenute negli ingredienti. Non è altresì ammesso l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

Non è ammessa l'utilizzazione di latte in polvere o concentrato.

La miscela base per la preparazione del gelato di nocciola e del gelato di cioccolato è ottenuta dalla miscelazione e dalla mantecazione dei seguenti ingredienti:

1 litro di Latte intero (fresco o sterilizzato e U.H.T.);

gr 230-320 Zucchero saccarosio;

gr 50-70 Destrosio;

gr 40-50 Tuorlo di uovo fresco;

scorza di limone.

Per la preparazione del gelato di cioccolato vengono aggiunti alla miscela base gr. 100-120 di cacao in polvere 20-22 o 22-24; è ammesso l'utilizzo di vaniglia naturale o cannella.

Per la preparazione del gelato di nocciola vengono aggiunti gr 100-140 di pasta di nocciola pura 100% prima della fase di mantecazione.

La miscela base viene portata ad una temperatura compresa tra 65º e 85º C. È ammessa la conservazione della miscela, così ottenuta, in apposito pastorizzatore che raffredda e conserva il composto ad un temperatura compresa tra 2ºC e 4ºC.

Successivamente la miscela viene inserita in un mantecatore fino a quando non raggiunge una temperatura compresa tra 8º e 12º C. Il composto, avendo così raggiunto la consistenza tipica del gelato, viene raccolto in recipienti e conservato in frigorifero a 18º C.

Non viene fatto uso di sistemi di insufflazione di aria compressa e l'utilizzazione di additivi che favoriscono l'aumento artificiale del volume del composto.

Il composto di cacao è ottenuto dalla miscelazione e cottura dei seguenti ingredienti:

gr 200-250 Cacao in polvere 22-24;

cl 250-300 Acqua;

gr. 400-500 Zucchero saccarosio;

gr. 30-50 Destrosio.

L'acqua, lo zucchero e il cacao in polvere sono amalgamati in un recipiente in acciaio inox con una frusta in acciaio inox e cotti su fornello o cuoci-crema, fino a raggiungere la temperatura compresa tra 80º e 100ºC. Successivamente il composto di cioccolato così ottenuto viene lasciato raffreddare e mantenuto a temperatura ambiente sino al momento dell'utilizzo.

Nella fase di produzione della IGP «Tartufo di Pizzo» vengono sovrapposti, manualmente o con l'ausilio di apposito attrezzo porzionatore, uno strato di gr. 50/70 di gelato di cioccolato e uno strato di gr. 50/70 di gelato di nocciola.

Viene quindi praticato un incavo del diametro di cm. 2/3, che viene riempito con circa gr. 15/20 di composto di cacao è ammessa una ciliegia sciroppata. Dopo la chiusura del foro il tartufo viene avvolto nella carta per alimenti tipo pergamena vegetale e posto in un abbattitore di temperatura o nel freezer per fargli raggiungere una temperatura di –18ºC/–20ºC.

Il prodotto è destinato sia al consumo immediato sia alla conservazione in freezer ad una temperatura oscillante da –18ºC a –20ºC per non più di un anno.

Prima del consumo il tartufo viene rotolato nella polvere di cacao.

È ammessa la preparazione di una miscela di cacao in polvere e zucchero semolato in parti uguali.

Considerata la delicatezza e l'alta deperibilità del prodotto finito, le operazioni di confezionamento devono avvenire nell'areale definito all'art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione del Tartufo di Pizzo è sicuramente indiscutibile, come risulta dagli elementi sinteticamente riportati di seguito. La lavorazione del Tartufo di Pizzo rappresenta una tradizione di grande rilievo per l'intero comprensorio comunale di Pizzo, piccola cittadina dell'Italia del Sud, sita nella provincia di Vibo Valentia della regione Calabria, che coniuga insieme aspetti di tipicità del prodotto e di artigianalità del processo produttivo.

Elementi tutti riconosciuti con gradimento dalle migliaia di persone, residenti o turisti che ogni anno non perdono l'occasione di visitare l'antico borgo marinaro e di degustare i pregevoli prodotti delle diverse gelaterie artigianali presenti oggi a Pizzo, cittadina identificata dalla segnaletica turistica e nelle guide come «Città del Gelato».

Lo sviluppo del turismo nella provincia di Vibo Valentia nell'ultimo decennio ha contribuito alla diffusione della notorietà in Italia del gelato di Pizzo e all'estero.

Il Tartufo di Pizzo come specialità di gelateria rappresenta in realtà la più rinomata ed originale creazione derivata dalla centenaria tradizione di creatività e saper fare dei Maestri Gelatieri di Pizzo.

L'origine di questa tradizione di gelateria, unica a Pizzo per concentrazione e capacità creativa ed innovativa rispetto anche al panorama nazionale, affonda nella consuetudine locale di utilizzare la neve ghiacciata, proveniente dalle vicine montagne delle Serre e della Sila, per predisporre sorbetti e granite utilizzando fragole coltivate o di bosco, mandorle e limoni coltivati nella vicina Sicilia o nelle campagne circostanti.

Pizzo si consolida, in effetti, come centro commerciale dal 1600 in poi quando iniziarono floridi commerci di spezie, sete, pesce salato, olio, vino e agrumi e si incrementò la pesca del tonno e l'arte del corallo. La cittadina divenne uno snodo importante per i traffici via mare e con l'entroterra e per le attività connesse alla pesca, come quelle della lavorazione e della conservazione del pescato. Queste attività comportando stoccaggio e trasferimento di derrate alimentari deperibili, oltre che attività di accoglienza di operatori e visitatori provenienti anche da lontano, incentivarono l'applicazione delle tecnologie del freddo, che allora si basavano sulla raccolta, la compattazione e la conservazione della neve e del ghiaccio, a sua volta derivato da neve compattata ghiacciata dai rigori dell'inverno nelle cosiddette neviere, buche scavate nei punti più freddi dei crinali montuosi costieri o interni.

Fu proprio questa possibilità di disporre di ghiaccio sminuzzato anche nel periodo estivo che andò a favorire la produzione di granite e sorbetti, antesignani del moderno gelato, che già nel XVIII secolo allietavano le tavole ed i salotti dei signori e delle dame del luogo.

Da qui anche la diffusione di cafetterie e di bettule nel centro storico di Pizzo, la versione antica degli attuali bar e ristoranti-pizzerie, che usavano vendere il ghiaccio sminuzzato miscelato con caffè o vino o altre essenze, prodotto che veniva particolarmente richiesto dalle guarnigioni francesi di stanza in città così come dai vacanzieri o semplicemente dalla popolazione locale.

Il passaggio al gelato al latte fu successivo e risale a prima della seconda guerra mondiale quando si diffusero a Pizzo laboratori di pasticceria artigianale che andarono a completare l'offerta delle trattorie e delle caffetterie favorendo l'introduzione nel processo produttivo dei gelati dell'uso della panna, della ricotta e delle creme, tipiche della pasticceria siciliana.

E fu proprio uno di questi pasticcieri che nel 1952 circa inventò, per puro caso, l'attuale tartufo: avendo esaurito gli stampi e le forme per confezionare il gelato sfuso per rifornire i numerosi invitati di un grande matrimonio patrizio, il pasticciere pizzitano di nome Giuseppe De Maria, detto Don Pippo, sovrappose nell'incavo della mano una porzione di gelato alla nocciola ad uno strato di gelato al cioccolato, inserì quindi all'interno del cioccolato fuso ed avvolse il tutto in un foglio di carta alimentare: il tutto fu messo a raffreddare dando vita così all'attuale tartufo.

Da allora il Tartufo di Pizzo ha acquisito rapida popolarità e ha rappresentato uno dei fattori di sviluppo dell'economia turistica di Pizzo oltre che di crescita dei laboratori e delle gelaterie artigianali. La reputazione del tartufo di Pizzo IGP è comprovata inoltre dai numerosi eventi nazionali e regionali che hanno contribuito all'affermazione della sua notorietà nel corso degli anni.

Il Tartufo è stato così:

oggetto di analisi, ricerche e tesi di laurea da parte dell'Università degli Studi della Calabria che ha visto nel gelato l'affermarsi di un ben identificato *genius loci*;

inserito dal Ministero per le politiche agricole nell'elenco ufficiale dei prodotti tradizionali;

pubblicizzato sulla stampa nazionale ed internazionale;

citato da personaggi importanti come l'attuale Presidente della Confindustria, Avv. Luca Cordero di Montezemolo, che ne ha conosciuto le qualità in occasione della sua presenza da giovane praticante legale a Catanzaro negli anni '70;

riconosciuto come prodotto inimitabile in un mercato che vede già diversi tentativi di imitazione e pericolose minacce di «industrializzazione del processo produttivo».

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Tartufo di Pizzo» IGP consumato direttamente in gelateria non prevede il confezionamento.

Qualora fosse immesso al consumo per l'uso successivo, il «Tartufo di Pizzo» IGP deve essere confezionato in carta per alimenti o in altri contenitori singoli o multipli di materiale plastico, di cartone o isotermico.

Il prodotto può essere venduto con l'operazione finale di infarinatura nel cacao effettuata in laboratorio ovvero lasciando che questa operazione sia effettuata successivamente dal somministratore prima del consumo. In questo caso l'etichetta deve riportare la segnalazione relativa all'esecuzione di questa operazione prima del consumo.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

il logo della denominazione «tartufo di Pizzo» con associato la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» o il suo acronimo I.G.P.;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice o relativi codici identificativi;

il simbolo grafico comunitario corrispondente secondo la regolamentazione comunitaria.

È inoltre ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione «tartufo di Pizzo» IGP è composto, da tre ellissi concentriche tagliate alla base, le due più ampie sono di colore marrone mentre l'ellisse più interna e più piccola è di colore arancio. Al di sopra dell'ellisse più grande, a coronamento del tutto, campeggia la dicitura «tartufo di Pizzo» al di sotto l'acronimo I.G.P.

Il carattere utilizzato è Arial Black.

07A10450

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione dell'Associazione Europea Operatori Polizia, in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 7 novembre 2007 l'associazione denominata «Associazione Europea Operatori Polizia», con sede in Roma via San Biagio Platani n. 296/B, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

07A10352

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Neto nel comune di Santa Severina

Con decreto 27 agosto 2007, n. 740, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 209, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Neto nel comune di Santa Severina (Crotone) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 8, particelle n. 284, 285, 286, 287, 288, 289 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:4.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale di Catanzaro.

07A10353

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Diano Castello

Con decreto 18 ottobre 2007, n. 987, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 205, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Diano Castello (Imperia) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 7, particella n. 394 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale di Genova.

07A10354

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di integrazione di una unità Hydrocracking nell'esistente unità RHU, per l'adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea (DIR/98/70/CEE e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003), da attuarsi nel sito della raffineria di Taranto. Proponente: ENI S.p.a.

Con il decreto n. 0029787 del 19 novembre 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto per l'integrazione di una unità Hydrocracking nell'esistente unità RHU per l'adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea (DIR/98/70/CEE e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003 - direttive «auto-oil») da attuarsi nei sito della raffineria di Taranto, al fine di fornire al mercato prodotti meno inquinanti degli attuali e ottenere un miglioramento complessivo della prestazione ambientale attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera per unità di greggio lavorato - proponente: ENI S.p.a., con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm: detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A10245

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di trasformazione in ciclo combinato della sezione 4 della centrale di Monfalcone. Proponente: società Endesa Italia S.p.a.

Con il decreto n. 0000857 del 7 novembre 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla trasformazione in ciclo combinato della sezione 4 della centrale di Monfalcone (Gorizia), presentato dalla società Endesa Italia S.p.a., con sede in via G. Mangili, 9 - 00197 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A10246

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefazolina ACS Dobfar».

Con la determinazione n. aRM - 168/2007-8032 del 28 novembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ACS Dobfar S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: CEFAZOLINA ACS DOBFAR:

confezione: A.I.C. n. 033692029;

descrizione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml;

confezione: A.I.C. n. 033692017;

descrizione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 g + 1 fiala solvente 4 ml.

07A10407

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Cromaton Bicomplesso».

Con la determinazione n. aRM - 169/2007-542 del 28 novembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: NEO CROMATON BICOMPLESSO:

confezione: A.I.C. n. 023864034;

descrizione: «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 fiale 2 ml.

07A10410

Rettifica della determinazione 30 luglio 2007, relativa alla revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aminosteril N-Hepa».

Con la determinazione n. aRSM - 56/2007 - 3130 *bis* del 23 novembre 2007 è stata rettificata la Determinazione n. aRSM - 56/2007 - 3130 del 30 luglio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2007 recante la revoca dei decreti di sospensione delle seguenti specialità medicinali per uso umano.

Farmaco: AMINOSTERIL N-HEPA:

confezione: A.I.C. n. 028044028;

descrizione: «8% soluzione per infusione endovenosa» flacone 500 ml;

confezione: A.I.C. n. 028044016;

descrizione: «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 500 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre, 41 - 43 - Isola della Scala 37063 (VR), come ditta titolare A.I.C., anziché Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre, 41 - 43 - Isola della Scala 37063 (VR), leggasi Fresenius Kabi Deutschland GmbH - Bad Homburg V.D.H. - (Germania).

07A10408

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-288) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.